

COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)

Centrale di Committenza

Convenzione del 27/03/2015 ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006
tra i Comuni di Figino Serenza (capofila), Senna Comasco e Novedrate

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA FERRANTI. I LOTTO".

C.I.G 7741845499

CUP C92F16000010004

DISCIPLINARE DI GARA

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Centrale di Committenza Comuni di Figino Serenza (capofila) Senna Comasco e Novedrate, con sede in Via XXV Aprile, 16 - 22060 Figino Serenza - Co, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Trattasi di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta dal Comune di Figino Serenza, quale Centrale di Committenza, per conto del Comune medesimo.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato 5 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Indirizzo stazione appaltante	Via XXV Aprile, 16 - 22060 Figino Serenza - tel. 031.780160 - fax 031.781936, P.IVA 00415540137, www.comune.figinoserenza.co.it
Tipologia della procedura	L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 538/R.G. del 19/12/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica e avverrà mediante procedura aperta e secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Codice CPV principale	45454100-5
Autorizzazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	Autorizzazioni SABAP COLC Prot. n. 10295 del 14/09/2017 e Prot. n. 22882 del 22/11/2018
Il progetto è stato validato	Attestato di validazione del 17/12/2018
Codice CIG - CUP	7741845499 – C92F16000010004
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 17:00 del 26/02/2019
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Entro il giorno 31/01/2019
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad	€ 499.845,85 di cui: € 489.845,85 per lavori (soggetti a ribasso) € 10.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 152.859,64 per costo della manodopera (indicato a norma dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
L'importo a base di gara, IVA ed oneri per	€ 489.845,85

la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a:	(quattrocentottantanovemilaottocentoquarantacinque/85)
Responsabile del Procedimento di gara	Dott. Domenico Esposito – Responsabile della CUC
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Armando Canino
Durata del contratto	240 gg naturali e consecutivi
Luogo di esecuzione del contratto	Figino Serenza - Piazza Umberto I
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
L'appalto è finanziato con	Fondi propri del Bilancio comunale
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà	A corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. dddddd) del D.Lgs. n. 50/2016

1.2 AVCPASS

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di Committenza, in virtù della propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPass perché la presente procedura è gestita interamente attraverso sistemi telematici (delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della stazione appaltante (www.comune.figinoserenza.co.it), ovvero sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it. In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito di cui al punto I) del Bando di gara.

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Allegato 1 – Domanda di partecipazione
4. Allegato 2 – D.G.U.E. “ESPD Request”
5. Allegato 2bis – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice
6. Allegato 3 – Altre dichiarazioni
7. Allegato 4 – Dichiarazioni dell’ausiliario
8. Allegato 5 – Modalità di utilizzo Sintel
9. Fascicoli Generali
 - R1 - RELAZIONE GENERALE
 - R2 - RELAZIONE TECNICO ECONOMICA – APPALTO E INTEGRAZIONI
 - R3 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
 - R4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GENERALE
 - R5 - INCIDENZA MANO D’OPERA
 - R6 - PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - R6-PSC1 – TAVOLA CANTIERE
 - R7 - RELAZIONE GEOLOGICA
 - R8 - FASCICOLO DEL FABBRICATO
 - R9 - ANTICIPAZIONI SECONDO LOTTO
 - R10 - CATEGORIE LAVORI
 - R11 - QUADRO ECONOMICO
 - R12 - CRONOPROGRAMMA
 - R13 - RELAZIONE CAM
 - R14 - RELAZIONE L.10
 - R15 - SCHEMA CONTRATTO
10. Progetto architettonico
 - AR1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 - AR2 - STATO DI FATTO - PIANTE
 - AR3 - STATO DI FATTO PROSPETTI SEZIONE A-A
 - AR4 - DEMOLIZIONE COSTRUZIONI - PIANTE

AR5 - DEMOLIZIONI COSTRUZIONI - PROSPETTI
AR6 - DEMOLIZIONI COSTRUZIONI - SEZIONI
AR7 - PROGETTO - PIANTE PIANO INTERRATO E TERRENO
AR8 - PROGETTO - PIANTE PIANO PRIMO E SOTTOTETTO
AR9 - PROGETTO - PROSPETTI
AR10 - PROGETTO - SEZIONI
AR11 - ABACO SERRAMENTI
AR12 - PROGETTO - SCHEMA PAVIMENTAZIONI
AR13 - PARTICOLARI ARCHITETTONICI
AR14 - PARTICOLARI SERRAMENTI INTERNI
AR15 - PARTICOLARI SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI
AR16 - PARTICOLARI OPERE IN CARTONGESSO
AR17 - ELENCO PREZZI EDILE
AR18 - ANALISI PREZZI EDILE
AR19 - COMPUTO METRICO
AR20 - PIANO DI MANUTENZIONE EDILE
AR21 - CAPITOLATO TECNICO ARCHITETTONICO

11. Progetto impianti

IM01 - IMPIANTO RISCALDAMENTO VRV
IM02 - IMPIANTO RISCALDAMENTO VRV – SCHEMA
IM03 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO
IM04 - IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA
IM05 - IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE
IM06 - IMPIANTO ELETTRICO - FORZA MOTRICE ESTERNO
IM07 - IMPIANTO ELETTRICO - FORZA MOTRICE
IM08 - IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE
IM09 - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI SPECIALI
IM10 - IMPIANTO ELETTRICO - PARTICOLARI
IM11 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IM12 - COMPUTO METRICO
IM13 - ELENCO PREZZI IMPIANTI
IM14 - ANALISI PREZZI IMPIANTI
IM15 - CAPITOLATO OPERE ELETTRICHE
IM16 - CAPITOLATO OPERE TERMOIDRAULICHE
IM17 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
IM18 - PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI
IM19 - QUADRI ELETTRICI
IM20 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
IM21 - SCHEMI IMPIANTI SPECIALI
IM22 - VERIFICA LINEE ELETTRICHE - QUADRI
IM23 - VERIFICA TERMICA QUADRI
IM24 – RELAZIONE DISPERSIONI ENERGETICHE

12. Strutture

ST1 - STRUTTURE - PIANTE FONDAZIONI
ST2 - STRUTTURE - SEZIONI
ST3 - STRUTTURE - CARPENTERIE FONDAZIONI
ST4 - STRUTTURE - PIANTE SOLAIO
ST5 - STRUTTURE - CARPENTERIA TRAVE E PILASTRI
ST6 - STRUTTURE - CARPENTERIE GRIGLIATI
ST7 - CAPITOLATO TECNICO
ST8 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO STRUTTURE
ST9 - COMPUTO METRICO STRUTTURE
ST10 - ELENCO PREZZI STRUTTURE
ST11 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 OGGETTO DI GARA

Lavori di risanamento conservativo della Villa Ferranti. I Lotto.

- lavorazioni e classificazione di cui si compone l'intervento (comprensivo degli oneri della sicurezza):

n.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
1	OG2	I	si	287.922,94	57,60	Prevalente	Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (30% dell'importo complessivo)
2	OS28	I	si	91.302,48	18,27	Scorporabile	Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (30% dell'importo complessivo)
3	OS30 (S.I.O.S.)	I	si	120.620,43	24,13	Scorporabile	Art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 (30% importo della categoria)
TOTALE				499.845,85	100		

L'intervento è così individuato:

- Esecuzione del nuovo corpo interrato relativo alla zona servizi e centrali tecniche;
- Riapertura della biblioteca a piano primo a seguito di approvazione e autorizzazione da parte del comando VVF, al fine di poter garantire il servizio a norma di legge con sostituzione dei serramenti;
- Nuova impiantistica che permetta la rimozione delle caldaie e dell'impianto obsoleto e non funzionante non a norma e la loro sostituzione con impianto a norma di tipo energeticamente avanzato, con messa a norma dell'impianto elettrico di tutto il complesso.

Trattandosi di immobile sottoposto alla tutela del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III del Codice (artt. da 145 e 151), dal DM 22.8.2017 n. 154 per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara e conseguentemente dalle disposizioni di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (d'ora in poi Regolamento) ancora in vigore in virtù delle disposizioni transitorie del Codice e del DM 154/2017.

L'esecuzione delle opere è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 42/2004, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese in data 14/09/2017, prot. n. 10295 e in data 22/11/2018 prot. n. 22882.

3.2 VINCOLI ESECUTIVI

L'appaltatore prima della stipula del contratto dovrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, **rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile**. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.**

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.**

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78).

4.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale	iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. Come previsto all'art 5 comma 1 lett c) del DM 154/2017 l'iscrizione alla CCIAA deve essere relativa a "conservazione e restauro di opere d'arte", in considerazione dell'organizzazione dei codici ATECO relativi alle iscrizioni alla Camera di Commercio, si riterranno adeguate le iscrizioni per attività prevalenti aventi come codice ATECO il 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali" ovvero il codice ATECO 90.03.02.
Requisiti di qualificazione	<p>a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG2 con classifica adeguata ai lavori da assumere.</p> <p>b) Relativamente alla categoria scorporabile OS28 a qualificazione obbligatoria, (NON S.I.O.S. di importo inferiore ai 150.000 euro) si precisa quanto segue: (in quanto di importo maggiore del 10% dell'importo complessivo dell'appalto) viene richiesta, a pena di esclusione, o il possesso di adeguata attestazione SOA nella cat. OS28 con classifica adeguata ai lavori da assumere oppure, in alternativa, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in quanto di importo inferiore a 150.000 euro, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo ed in particolare:</p>

- 1) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **categoria OS28**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori relativi alla categoria OS28 rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010;
- 2) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
- 3) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Si precisa inoltre che le lavorazioni relative alle categorie scorporabili - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria come sopra specificati, **dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della predetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio")**, fermo restando che la qualificazione non posseduta dall'operatore economico concorrente con riferimento alla categoria OS28 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del Regolamento. In ogni caso, l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

c) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria – S.I.O.S. – OS30 si precisa quanto segue.

Il possesso dei requisiti per la **categoria scorporabile OS30**, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalla attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni**, tramite: **i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi a "impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi" di cui alla categoria OS30 di cui alla declaratoria dell'Allegato A del D.M. 248/2016):

- 1) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **categoria OS30**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori relativi alla categoria OS30 rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A del D.M. 248/2016;
- 2) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
- 3) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30 – **essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria** - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30, essendo la stessa una SIOS, non può superare il limite del 30% del loro stesso importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Questo implica che il concorrente, singolo o raggruppato, deve possedere, pena l'esclusione, una qualificazione pari ad almeno il 70% dell'importo della

	<p>categoria OS30. La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OS30 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del DPR 207/2010.</p> <p>Si precisa infine che limite di cui al predetto art. 105, comma 5 (subappalto fino al 30% dell'importo della categoria OS30) non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 (subappalto del 30% dell'importo complessivo dei lavori).</p> <p>Per la qualificazione nelle categorie OS28 e OS30 può essere utilizzata la qualificazione nella categoria OG11 classifica 1. Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 dalla prima surrogabili, a condizione che la classifica posseduta sia idonea a coprire cumulativamente gli importi delle lavorazioni delle singole categorie specialistiche oggetto di surroga.</p> <p>L'avvalimento non è ammesso per la categoria OG2 ai sensi dell'art. 136, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (tale norma infatti pone divieto di avvalimento a prescindere dall'importo delle lavorazioni e dall'incidenza sull'importo complessivo dei lavori).</p> <p>L'avvalimento non è ammesso per la categoria OS30 ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, primo periodo D.M. 248/2016 (le lavorazioni che ricadono nella categoria OS30 superano, infatti, il 10% dell'importo complessivo dell'appalto).</p> <p>L'avvalimento, invece, è ammesso senza limiti per la categoria OS28.</p> <p>Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.</p> <p>I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.</p>
<p>Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi</p>	<p>Requisito di idoneità professionale</p> <p>Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici. <p>Requisiti di qualificazione</p> <p>Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, <u>di tipo orizzontale</u>, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai precedenti punti a), b) e c), ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.</p> <p>Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i</p>

	<p>consorzi ordinari di concorrenti <u>di tipo verticale</u>, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.</p> <p>I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).</p> <p>Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai precedenti punti a) e b) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'art 47 del Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.</p> <p>I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) al fine della qualificazione, possono utilizzare, ai sensi dell'art 47 comma 2 del Codice, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. Nella presente procedura l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 146 del Codice, avverrà secondo l'interpretazione data da ANAC nella deliberazione n. 1239 del 6/12/2017 in base alla quale "i consorzi stabili, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art 146 comma 2 del Codice". Quindi la possibilità per i consorzi stabili di utilizzare i requisiti maturati in proprio è limitata al caso in cui gli stessi intendano eseguire, in caso di aggiudicazione, i lavori direttamente con la struttura consortile e non per tramite di una o più consorziate.</p> <p>Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.</p>
--	---

4.4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori, dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA di cui al precedente punto 4.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le lavorazioni per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento non è ammesso per la categoria OG2 ai sensi dell'art. 136, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (tale norma infatti pone divieto di avvalimento a prescindere dall'importo delle lavorazioni e dall'incidenza sull'importo complessivo dei lavori).

L'avvalimento non è ammesso per la categoria OS30 ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, primo periodo D.M. 248/2016 (le lavorazioni che ricadono nella categoria OS30 superano, infatti, il 10% dell'importo complessivo dell'appalto).

L'avvalimento, invece, è ammesso senza limiti per la categoria OS28.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, per mezzo della funzione "comunicazioni della procedura", presente sulla piattaforma Sintel, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.

4.5 SUBAPPALTO

L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dell'attività oggetto della presente procedura in subappalto. Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.

Nel caso di subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel D.G.U.E., Parte II, Sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.

Per il pagamento al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori si applica l'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili.

Ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 105, in combinato disposto con il D.M Infrastrutture n. 248 del 10/11/2016, per le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS30 (S.I.O.S.) l'eventuale subappalto non può superare il 30% (non computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105 comma 2) dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si precisa che poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS30 è superiore al 10% e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30% della categoria medesima è necessario che il concorrente ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 47 del 2014 convertito in Legge n. 80 del 2014 (richiamato dall'art. 216, comma 15 del Codice) sia qualificato nella suddetta categoria nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In alternativa il concorrente non in possesso delle medesime categorie dovrà costituire un raggruppamento con un soggetto in possesso delle stesse.

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione della categoria scorporabile OS28 potrà dichiarare di subappaltare interamente dette lavorazioni a soggetti in possesso di idonea qualificazione e possedere i requisiti mancanti relativi alle predette lavorazioni con riferimento alla categoria prevalente.

Rilevato che l'oggetto principale dell'appalto non riguarda le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate nell'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, per la presente procedura di affidamento non viene richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

4.6 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017.

Il concorrente dovrà presentare copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Per eseguire il pagamento è necessaria l'iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

4.7 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria dovrà essere di importo pari al 2% (due percento) della base d'asta complessiva indicato al punto 1. del presente Disciplinare, ovvero € 9.996,92. La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore del Comune di Figino Serenza;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, come meglio specificato di seguito, intestata a Comune di Figino Serenza;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Figino Serenza, Crédit Agricole Cariparma Spa, Ag. di Figino Serenza, Via Crocifisso n. 22; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Figino Serenza da depositare presso il Tesoriere del Comune di Figino Serenza; con bonifico mediante accredito sul conto IBAN n. IT 42 P 06230 51280 000046601529 con causale del versamento "*Lavori di restauro di Villa Ferranti a Figino Serenza – Primo Lotto*".

Dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata della ricevuta del versamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata del titolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo la **fideiussione originale rilasciata in formato elettronico** da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà essere sottoscritta con **firma digitale da parte del soggetto garante** e dovrà essere presentata unitamente a copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), ferma restando la necessità di allegare copia scansionata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri di firma del garante.

Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative, o le fideiussioni rilasciate da intermediari, secondo lo schema tipo previsto del D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 dovranno prevedere espressamente:

- i)* la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ii)* la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- iii)* l'operatività della garanzia entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.
- iv)* la validità per un periodo di almeno **180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla data di presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica e tecnica richiesti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, unitamente alla cauzione provvisoria, nell'apposito campo la copia scannerizzata della certificazione posseduta corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma).

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;

- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo un documento informatico contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore).

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

5. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute all'Allegato 5 - Modalità di Utilizzo Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

5.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, **esclusivamente** per mezzo della funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla piattaforma Sintel, **entro il perentorio termine del giorno 31/01/2019**.

Scaduto detto termine la Centrale di Committenza non prenderà in considerazione ulteriori richieste di chiarimenti. La Centrale di Committenza si impegna a rispondere per iscritto, per mezzo della suddetta funzionalità di Sintel, a tutte le richieste, entro il giorno **12/02/2019**.

Entro **cinque giorni** prima del termine di presentazione delle offerte potrà essere predisposto un documento riassuntivo delle informazioni e dei chiarimenti forniti di particolare interesse per tutti i partecipanti, che sarà pubblicato sul sito ARCA, nella sezione “Bandi › Bandi di gara sulla piattaforma “Sintel”, nonché sul sito internet della Centrale di Committenza insieme alla restante documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati.

6. OFFERTA

6.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Centrale di Committenza, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 26/02/2019**, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo 6.2, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la ***Documentazione amministrativa***, come meglio precisato al successivo paragrafo 6.2.1;
- b) l'***Offerta economica***, come meglio precisato al successivo paragrafo 6.2.3.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di **connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo**, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA S.P.A. e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste, così come descritto in dettaglio nel C.S.A., sono di natura sostanzialmente omogenea. Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto, contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni relative a determinate situazioni e non come ad implicite autorizzazioni alla costituzione di questi tipi di raggruppamenti in quanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile, per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale.

6.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione *ad hoc* – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella *Documentazione amministrativa* all'interno del Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.

6.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato 5, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala che la Centrale di Committenza potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

6.2.1 Documentazione amministrativa (step 1)

Con riferimento alla *Documentazione amministrativa* è necessario predisporre i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla gara conforme al modello di dichiarazione di cui all'Allegato 1;
 - b) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, "Allegato 2" alla documentazione di gara;
 - c) Dichiarazioni integrative;
 - d) Documentazione a corredo;
 - e) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione devono essere **sottoscritte** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: Domanda di partecipazione; DGUE; Dichiarazioni integrative; Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati; Offerta economica; potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla C.U.C..

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti prodotti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, **la C.U.C. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della C.U.C. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

a) Campo "Domanda di partecipazione"

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione alla gara** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'operatore economico deve applicare una marca da bollo da € 16,00 opportunamente annullata. In alternativa l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale". L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

b) Campo "Documento di gara unico europeo (DGUE)"

Il D.G.U.E. è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE.

Tali informazioni devono essere compilate esclusivamente in versione elettronica, avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>.

L'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi: scaricare e salvare il file DGUE "ESPD Request" (precompilato dalla C.U.C.), pubblicato all'indirizzo <http://www.comune.figinoserenza.co.it/Objects/Pagina.asp?ID=35&T=BANDI>, nella sezione relativa alla procedura di gara di interesse, nonché sul Portale Sintel di Arca Lombardia all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/bandi-arca> nella apposita sezione.

Si evidenzia che il file da scaricare e salvare è quello in formato "XML" e non quello in formato "PDF", da utilizzare solamente per la consultazione;

2. una volta scaricato e salvato il DGUE predisposto da questa C.U.C. (in formato "XML"), è necessario accedere al sito internet della Commissione Europea (all'indirizzo URL sopra indicato) ed effettuare le seguenti operazioni:

- selezionare la voce "Sono un operatore economico";
- scegliere la voce "Importare un DGUE" e caricare il documento - DGUE "ESPD Request" in formato XML precedentemente scaricato - cliccando il pulsante "Scegli file";
- selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società;
- cliccare sul pulsante "Avanti";
- compilare il file con tutte le informazioni richieste dal Disciplinare di gara;
- cliccare sul pulsante "Quadro generale" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce "Scaricare nel formato", scegliendo l'estensione "PDF";

- infine salvare e firmare il file D.G.U.E. generato; con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura);
- inserire nel Portale il file così ottenuto, unitamente alla restante documentazione prescritta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega:**

- 1) **DGUE, a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata. Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si precisa che in caso di ricorso all'avvalimento l'ausiliario è tenuto a dichiarare i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 3 al presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 2. del presente Disciplinare (**Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE**).

Si richiede anche, in coerenza a principi che si vanno affermando in giurisprudenza ed a quanto indicato nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, che il concorrente indichi:

- con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. anche se non afferenti ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80 ed anche le condanne non definitive relative ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80. Per questi occorre indicare: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata ed il relativo ruolo; la tipologia di reato; la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.
- tutte le risoluzioni contrattuali subite in danno da parte di committenti pubblici o privati e tutte le circostanze che in qualsiasi modo possano incidere sulla configurazione delle fattispecie di cui all'art.

80, comma 5, lettere a) e c) comprese tutte le sanzioni e/o penali comminate e/o risarcimenti pagati e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti, per consentire alla stazione appaltante la più ampia possibilità di valutazione in merito.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui punto 4.3 del presente disciplinare;
- b) Omissis;
- c) Omissis;
- d) Omissis.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si puntualizza che le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 e 5 lett. l) del Codice, qualora non siano rese dal rappresentante del concorrente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, (preferibilmente utilizzando l'**Allegato 2 bis**) sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto Correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettera f bis) e f ter) del Codice. Cfr. dichiarazioni integrative del presente Disciplinare.

c) Campo "Dichiarazioni integrative "

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice **per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC, dell'8 novembre 2017**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 3**;
- 2.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 3.** dichiara il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto;
- 4.** dichiara **di non avere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, **sede, residenza o domicilio** in Paesi così detti "*black list*", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, ovvero **dichiara di avere sede, residenza o domicilio** in Paesi così detti "*black list*", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
- 5.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali e di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 7. dichiara che l'offerta presentata tiene conto degli oneri di sicurezza e ne accetta la quantificazione;
 8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 9. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Figino Serenza parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018 (consultabile sul sito del Comune di Figino Serenza alla sezione: "Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione") e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali di comportamento statuite dal Codice, pena la risoluzione del contratto;
 10. dichiara di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di Regione Lombardia e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
 11. dichiara di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi incluso l'Allegato 5 del Disciplinare, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
 12. dichiara di essere consapevole che la C.U.C. si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della C.U.C. ove ricorra una di tali circostanze;
 13. si impegna nell'ipotesi in cui risulti aggiudicataria a sottoscrivere prima della stipula del contratto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
 14. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle lavorazioni, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, nonché di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
 16. indica le eventuali lavorazioni che intende affidare in subappalto con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

17. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Ente Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

18. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
19. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la C.U.C. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la C.U.C. a rilasciare **copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

20. indica, ad integrazione di quanto indicato nella **parte III, sez. C, lett. d) del DGUE**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai **punti da 1 a 20, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Allegato 1 - predisposto dalla C.U.C.)**, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

d) Campo "Documentazione a corredo "

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
2. **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):**
copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

e) Campo "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" (eventuale)

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al campo "Domanda di partecipazione".

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti -o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 **con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Allegato 1 - predisposto dalla C.U.C.).

6.2.2 Offerta tecnica (step 2)

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

6.2.3 Offerta economica (step 3)

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

► inserire nel campo "Offerta economica", presente sulla piattaforma Sintel, il valore complessivo della propria offerta, in termini di sconto espresso, come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali, separate dalla virgola, (non deve essere inserito il simbolo "%"), comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

► Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

► inserire nel campo "**di cui costi per la sicurezza afferenti dall'attività svolta dall'operatore economico**", presente sulla piattaforma Sintel, l'ammontare dei costi per la sicurezza (propri del concorrente);

► inserire nel campo "**di cui costi del personale**", presente sulla piattaforma Sintel, l'ammontare dei propri costi della manodopera;

► inserire nel campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**", il valore indicato nel paragrafo 1. del Disciplinare di gara relativo ai costi per la sicurezza definiti dall'Ente Committente pari a: Euro 10.000,00.

6.2.4 Riepilogo dell'offerta (step 4)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento Allegato 5 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
- Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
- R.T.I. (sia costituito che costituendo) - Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
- Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

<p>- Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)</p>	<p>- Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura.</p> <p>- Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.</p>
---	--

6.2.5 Invio offerta (step 5)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (documentazione amministrativa, tecnica ed economica).

7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

7.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016, a favore dell'offerta che comporta il minor prezzo.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 50/2016.

Si applica l'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

7.2 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La C.U.C. si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. 50/2016, di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di

assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La C.U.C. si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla C.U.C. anche ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f), D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 68, R.D. 827/1924.

La C.U.C. si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

8. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La C.U.C. ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 2000 si riserva di procedere in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel presente disciplinare.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

La fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, verrà effettuata da un apposito Seggio di Gara nominato dalla C.U.C..

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Seggio di Gara nella prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno **27/02/2019** con inizio alle ore **9:00** presso la Sala Giunta del Comune di Figino Serenza, Centrale di Committenza in Via XXV Aprile n. 16, Figino Serenza.

Eventuali modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione "Documentazione di gara"), ovvero nella pagina "Bandi di gara sulla piattaforma Sintel" del sito internet di ARCA, ovvero sul sito della C.U.C., fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, il Seggio di Gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
- d) analisi della documentazione amministrativa ed all'eventuale attivazione delle procedure di soccorso istruttorio previste all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Le offerte economiche, nonché il documento d'offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla C.U.C., né dagli operatori economici, né da terzi.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa nella medesima seduta, o in un'ulteriore seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà alle seguenti attività:

- a) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche;
- b) determinazione della soglia di anomalia mediante sorteggio effettuato direttamente dalla piattaforma Sintel tramite l'apposita funzione, tra i cinque previsti al comma 2 dell'art. 97 del Codice e, qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lett. e), sarà sorteggiato anche il coefficiente da applicare allo scarto medio che incrementerà la media dei ribassi.

- c) apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori offerti;
- d) esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come alla lettera b);
- e) formulazione della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la C.U.C. ricorrerà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse a condizioni che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci. Qualora il criterio sorteggiato non sia matematicamente applicabile per l'esclusione automatica si procederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 50/16 e le offerte anomale verranno inviate al RUP.

In caso di offerte inferiori a cinque le offerte verranno trasmesse al RUP per l'eventuale valutazione di congruità di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA

In caso di parità delle migliori offerte economiche, si darà corso all'applicazione dell'art. 77, del R.D. 827/1924 e non sarà consentito né ammesso un ribasso superiore alla soglia di anomalia (precedentemente individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

10. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

10.1 AGGIUDICAZIONE

Il Seggio di Gara, concluse le operazioni di cui sopra, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico. In tale caso, la C.U.C. riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione. La proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione da parte dell'organo decisionale della C.U.C. nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 33 del Codice.

L'aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta conformemente all'art. 32, c. 7, D.Lgs. 50/2016.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, all'esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 10.2 - Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene fatta coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente organo della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1° agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della Legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di

aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA

La C.U.C. e in generale l'Ente Committente si riservano altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente disciplinare di gara, di non aggiudicare senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

10.2 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Ente Committente, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una **garanzia fideiussoria definitiva** in favore dell'Ente Committente, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo 10.4 - Garanzia definitiva.

Inoltre:

- in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro;

- in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;

b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) **attestante la nomina**, nelle forme di legge, **del rappresentante fiscale** ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;

c) **dichiarazione**, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), **relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate** ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Inoltre, **solo in caso di RTI o consorzio**:

- copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell'operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;

d) **piano operativo di sicurezza (P.O.S.)** che dovrà, in ogni caso, essere corretto /completato/integrato con le specifiche richieste dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e dal R.U.P.;

e) **"dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi"** in conformità all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 6.06.2012, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, l'Ente Committente dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

L'Ente Committente si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Ente Committente potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall'art. 53, D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

10.3 STIPULA DEL CONTRATTO

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 del Codice e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32, c. 8, 9 e 11, D.Lgs. 50/2016.

Le spese contrattuali e quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il contratto d'appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 76, D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

10.4 GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%.

Tale documento può essere una fideiussione:

- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);
- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 58/1998.

La fideiussione deve essere intestata all'Ente Committente e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- avere validità per un periodo pari alla durata del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 103, c. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Per fruire dei benefici previsti, l'operatore economico può alternativamente:

- produrre copia in formato elettronico dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti all'art. 93, comma 7 del Codice corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma);

- allegare idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei suddetti requisiti.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
- Forma singola	Allegare copia dei documenti, corredati da dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, in formato elettronico, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
- R.T.I. costituito - Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016) - Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare copia dei documenti posseduti da ciascun operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, corredati dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte di ciascun operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, in formato elettronico, con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla C.U.C. la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 7, D.Lgs. 196/2003 e dall'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della C.U.C. che cura il procedimento di gara, ai componenti del Seggio di Gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati personali in relazione all'attività di gestione della procedura di gara è la C.U.C..

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.